

Rapporto

numero	data	Dipartimento
	29 maggio 2017	GRAN CONSIGLIO

Concerne

della Commissione delle petizioni e dei ricorsi sul ricorso 12 aprile 2017 presentato dal signor Renato Nanni, Bellinzona, avente per oggetto le votazioni del 2 aprile 2017 per l'elezione dei Municipi e dei Consigli comunali nei Comuni di Bellinzona, Riviera e Paradiso

Signor Presidente, signore e signori deputati,

in allegato vi trasmettiamo il testo del progetto di decisione, approvato dalla Commissione delle petizioni e dei ricorsi nella seduta del 29 maggio 2017, in merito al ricorso di cui sopra.

Per la Commissione petizioni e ricorsi:

Lelia Guscio, relatrice Ay - Balli - Campana - Cedraschi -Gaffuri - Galeazzi - Gianella -Jelmini - La Mantia - Lurati I. -Lurati Grassi - Patuzzi -Pellanda - Schnellmann

PROGETTO DI DECISIONE

II Gran Consiglio

- statuendo sul ricorso presentato il 12 aprile 2017 dal signor Renato Nanni, Bellinzona, avente per oggetto "le votazioni del 2 aprile 2017 per l'elezione dei Municipi e dei Consigli comunali nei Comuni di Bellinzona, Riviera e Paradiso",
- letti ed esaminati gli atti;

RITENUTO IN FATTO:

- 1. Con scritto del 12 aprile 2017, il signor Renato Nanni ha inoltrato all'Ufficio presidenziale al Gran Consiglio un «ricorso etico epocale per ritardata giustizia» nel quale fa genericamente riferimento alle «votazioni del 2 aprile 2017 per l'elezione dei Municipi e dei Consigli comunali nei Comuni di Bellinzona, Riviera e Paradiso». Il citato scritto richiama esplicitamente l'art. 86 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015, disposizione riguardante i ricorsi diretti al Gran Consiglio.
- 2. Giusta l'art. 12 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), il Segretario generale del Gran Consiglio, per ordine del Presidente del Gran Consiglio, con comunicazione del 13 aprile 2017 ha assegnato al signor Nanni un termine perentorio, scadente il 2 maggio 2017, per porre rimedio alle mancanze che caratterizzavano il suo scritto in quanto non adempiente i requisiti relativi al contenuto e alla forma del ricorso, sanciti dall'art. 104 cpv. 1 LPAmm. Detta comunicazione precisava che, trascorso infruttuoso quel termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
- 3. Conformemente all'art. 106 cpv. 1 *ab initio* LPAmm, i Servizi del Gran Consiglio hanno ritenuto di attendere l'eventuale completazione del ricorso prima di intimarlo, se del caso, all'autorità che avrebbe pronunciato la decisione impugnata.
- 4. Con scritto del 18 aprile 2017, rivolto all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, il signor Nanni ha sollecitato una proroga del termine assegnatogli per la completazione del suo atto, nonché una sospensione della procedura ai sensi dell'art. 24 LPAmm.
- 5. Con lettera del 19 aprile 2017, il Segretario generale del Gran Consiglio, sempre per ordine del Presidente del Gran Consiglio, ha comunicato al signor Nanni che non si ravvisavano fondati motivi per la concessione di una proroga del termine giusta l'art. 14 cpv. 2 LPAmm e che la sua richiesta di sospensione della procedura sarebbe semmai stata trasmessa, per esame, alla Commissione incaricata dell'istruzione del ricorso.
- 6. L'interessato ha omesso di completare il proprio scritto entro il termine perentorio del 2 maggio 2017.

CONSIDERANDO IN DIRITTO:

- 1. L'art. 104 LPamm stabilisce i requisiti riguardanti il contenuto e la forma dei ricorsi inoltrati al Gran Consiglio. Il cpv. 1 prescrive, al riguardo:
 - «Il ricorso, in tanti esemplari quanti sono le parti, più una per il Gran Consiglio, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la forma del ricorrente o del suo patrocinatore. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente».
 - Secondo l'art. 12 LPamm, «[istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili».
- 2. Non vi è dubbio che lo scritto del signor Nanni del 12 aprile 2017 non adempie i requisiti prescritti dall'art. 104 LPAmm, giacché, oltre a non identificare la decisione impugnata, non contiene alcuna motivazione o conclusione. Non avendo l'interessato posto rimedio a tali mancanze entro il termine assegnatogli sotto la comminatoria di cui all'art. 12 LPAmm, il di lui ricorso, nella misura in cui possa essere effettivamente considerato come tale, non può che essere dichiarato irricevibile.
- 3. Alla luce della determinazione che precede, la richiesta di sospensione della procedura formulata dall'interessato diviene priva di oggetto.

Per questi motivi,

su proposta della Commissione delle petizioni e dei ricorsi,

decide:

- 1. Il ricorso è irricevibile.
- 2. La richiesta di sospensione della procedura è divenuta priva di oggetto.
- 3. Non si prelevano spese, né si assegnano ripetibili.
- **4.** Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale di Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 e segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005).
- 5. Intimazione:
 - al ricorrente:
 - per conoscenza, alla Cancelleria dello Stato.

Bellinzona,

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente: Il Segretario generale:

W. Gianora G. Buzzini